

## **TI\_GERICHTE 15.2025.74 vom 6. August 2025**

TI Tribunale d'appello, 2025-08-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2025.74](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2025.74)

FR: TI\_GERICHTE 15.2025.74 du 6 août 2025

IT: TI\_GERICHTE 15.2025.74 del 6 agosto 2025

### **Regeste**

Ricorso contro il pignoramento di un fondo. Ricorso manifestamente infondato, siccome fondato su una censura priva di motivazione. Obbligo di presenza e informazione dell'escusso nell'allestimento del pignoramento. Differimento della realizzazione

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.08.2025  
15.2025.74

Ricorso contro il pignoramento di un fondo. Ricorso manifestamente infondato, siccome fondato su una censura priva di motivazione. Obbligo di presenza e informazione dell'escusso nell'allestimento del pignoramento. Differimento della realizzazione

Incarto n. 15.2025.74 Lugano 6 agosto 2025 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dalla giudice: Bellotti, presidente cancelliere: Ferrari statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 30 maggio 2025 di RE , A\_\_\_\_\_ ( P\_\_\_\_\_ ) contro l'operato dell' Ufficio d'esecuzione , sede di Acquarossa , o meglio contro il pignoramento del 28 maggio 2025 nelle esecuzioni n. \_\_\_\_\_ 81, \_\_\_\_\_ 86 e \_\_\_\_\_ 71 promosse nei confronti del ricorrente dalla CO2 , Lu\_\_\_\_\_ (rappresentata dalla CO1 , I\_\_\_\_\_ , L\_\_\_\_\_ ) ritenuto in fatto e considerato in diritto: che sulla scorta dei precetti esecutivi n. \_\_\_\_\_ 81, \_\_\_\_\_ 86 e \_\_\_\_\_ 71 , emessi rispettivamente il 25 luglio 2024, il 5 agosto 2024 e il 31 ottobre 2024 dalla sede di Acquarossa dell'Ufficio d'esecuzione (UE), la CO2 ha escusso RE per l'incasso di complessivi fr. 2'628.25 oltre a interessi e spese; che dando seguito alle domande di continuazione dell'esecuzione presentate dall'escutente, il 27 novembre 2024 (esecuzione n. \_\_\_\_\_ 81), il 5 dicembre 2024 (n. \_\_\_\_\_ 86 ) e il 19 febbraio 2025 (n. \_\_\_\_\_ 71 ) l'UE ha emesso tre rispettivi avvisi di pignoramento per l'8 maggio 2025; che l'8 maggio 2025 l'UE ha invitato, invano, l'escusso a presentarsi presso l'ufficio entro il 19 maggio 2025 e a produrre la documentazione attestante la sua situazione finanziaria (fra cui redditi e spese); che in data 28 maggio 2025, l'UE ha proceduto al pignoramento d'ufficio del fondo part. \_\_\_ RFD di A\_\_\_\_\_ intestato all'escusso (valore di stima: fr. 274'441.-), trasmettendo a quest'ultimo il verbale interno delle operazioni di pignoramento; che con ricorso del 30 maggio 2025, RE ha contestato tale provvedimento, a suo dire “ vergognoso” e “privo di validità” , chiedendo implicitamente alla Camera di annullarlo e all'UE di “ trasmettere l'importo dovuto con i frazionamenti di pagamento ” e di informarsi sulla sua situazione, “ dovuta per i rifiuti di aiuti richiesti Cantionali ‘ Al Cantone’ per persone disabili e in case di cura ”; che con osservazioni 3 giugno 2025 l'UE ha chiesto di respingere il ricorso senza notificarlo alle parti; che interposto all'autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 3 LPR [ RL 280.200] ) – entro

dieci giorni dalla notifica dell'atto impugnato emesso il 28 maggio 2025 dall'UE, il ricorso è in linea di principio ricevibile da questo profilo (art. 17 LEF); che il ricorrente non spiega il motivo per cui il pignoramento sarebbe "privo di validità", sicché l'impugnativa si avvera manifestamente infondata; che ad ogni modo giusta l'art. 91 cpv. 1 LEF il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena, ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare e a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi; che se il debitore, avvisato regolarmente del pignoramento da eseguire, non è presente, l'ufficio delle esecuzioni è autorizzato a procedere al pignoramento in sua assenza, mediante il pignoramento di beni di cui abbia avuto conoscenza in occasione di un pignoramento precedente o di altri beni o redditi scoperti grazie alla collaborazione di terzi o autorità (DTF 112 III 14 consid. 5a; tra tante: CEF 15.2023.37 dell'8 settembre 2023, consid. 2.3); che incombe all'escusso collaborare all'accertamento dei fatti e, nella misura delle sue possibilità, allegare i fatti essenziali e indicare i mezzi di prova disponibili, in linea di massima già in occasione del pignoramento (e non solo davanti all'autorità di vigilanza) (DTF 119 III 71 consid. 1; STF 5A\_405/2017 del 14 novembre 2017, consid. 2.3; CEF 15.2022.166 del 17 maggio 2023, consid. 3.1); che il ricorrente non risulta aver collaborato all'accertamento dei suoi beni pignorabili, e anche con il ricorso non fornisce indicazioni al riguardo, limitandosi a menzionare genericamente la sua difficile situazione economica; che egli potrà rimediare presentandosi presso l'Ufficio e collaborando all'accertamento della sua situazione finanziaria e dei suoi averi, rispettivamente potrà chiedere il conteggio degli importi da lui dovuti e, se e qualora ne saranno date le condizioni, una rateizzazione degli importi nel senso dell'art. 123 in connessione con l'art. 143a LEF; che il ricorso deve pertanto essere dichiarato infondato; che stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno né il ricorso alla creditrice (art. 9 cpv. 2 LPR), giacché ciò non può provocarle alcun pregiudizio (tra tante: CEF 15.2002.27 del 1° marzo 2002, pag. 1 e il riferimento); che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è infondato. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: - RE, via T\_\_\_\_\_, P\_\_\_\_\_. Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Acquarossa. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

La presidente  
Il cancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.